



ALLEGATO A

COMUNE DI PRIOCCA
PROVINCIA DI CUNEO

RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
ANNO 2022

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - ANNO 2022

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2015 era stato predisposto ed adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, c. 612, L. n. 190/2014, che contemplava la partecipazione del Comune in numero 8 società, aggiornato con successivi periodici provvedimenti di cui per ultimo con D.C.C. n. 45 del 28/12/2021, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuato annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

L'art.20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente.

Si evidenzia che il Comune di Priocca non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo.

Con riferimento alle società partecipate, l'Ente relaziona sullo stato delle stesse più volte nel corso dell'esercizio, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri, del rendiconto della gestione.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Denominazione società
Dir_1	Egea S.p.a.
Dir_2	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.r.l.
Dir_3	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
Dir_4	SISI Srl
Dir_5	ASMEL Consortile s.c. a r.l.
Dir_6	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.
Dir_7	Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l.

Dir_1	C.F. 00314030180	Egea s.p.a.
-------	------------------	-------------

Anno di costituzione: 1924

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,1266% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.58.167.200,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €.114.620.067,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto un servizio di interesse generale e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

L' EGEA spa fornisce direttamente servizi nel territorio comunale e, per il servizio idrico mediante la controllata Tecnoedil spa, che è consorziata nella società AETA S.c.a.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato nella zona nord-est dell'Ato n.4 Cuneese;

EGEA svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate nelle precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale;

La conferma della partecipazione alla Società risulta necessaria ed attuale per la fruizione dei servizi, nonché anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito anche s.i.i.) effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito anche EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n.6;

La medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto *"un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione"*;

Posto che, ai sensi dell'art.42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli Comunali le funzioni concernenti *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capital"*, e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo alla società Tecnoedil Spa (controllata da EGEA Spa), nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l., la cui partecipazione indiretta è funzionale al mantenimento del servizio e analogamente non rinunciabile;

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato *"periodo transitorio"*, anche per non diminuire il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune;

Dir_2	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1996

Data termine della società:

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Promozione turistica del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,17% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 70.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2021 € 70.658,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili.

AZIONI INTRAPRESE

La partecipazione della Regione Piemonte con una maggiore presenza nel capitale sociale, l'ampliamento dell'ambito territoriale e l'ammissione di nuovi soci (Comuni della Provincia di Asti) nella compagine sociale, ha comportato il cambio della denominazione sociale da "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scarl" a "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero scarl" e la modifica dello statuto approvato dal Comune di Priocca con deliberazione C.C. 35 del 27/09/2018.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio, che risulta ulteriormente ampliato a seguito dell'incorporazione del territorio di Asti e dei Comuni del Monferrato.

Dir_3	C.F. 02316570049	G.A.L. Langhe e Roero Leader s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1992

Data termine della società: 31/12/2025

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. UE)

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,4608% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 21.700,00

Patrimonio netto al 31.12.2021 € 70.994,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).
 Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società riferisce:

"Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013: "Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società riferisce:

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);
- 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);
- 4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;
- 5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);
- 6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20a comma 2 lettera f);
- 7) Circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE

Dir_4	C.F. 01132540046	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 2007

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione del patrimonio - servizio idrico integrato

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,360% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.200.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €.34.282.920,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e procede all'amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la gestione del patrimonio del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.

AZIONI INTRAPRESE

A seguito di reciproci confronti, gli organi amministrativi di SISI, SIPI e SIIAR sono addivenuti a proporre la fusione per incorporazione di SIPI e SIIAR in SISI, dando luogo ad un'unica società a responsabilità limitata avente parimenti natura di società in house providing.

Il Comune di Priocca con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 27/12/2018 ha approvato il **diniego** al progetto di fusione.

In data 12/06/2019 il Comune di Priocca ha abbandonato il giudizio in merito all'opposizione della fusione per incorporazione di SIPI srl in SISI srl.

Con provvedimento dell'assemblea straordinaria della Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. – SISI S.r.l. del 17 dicembre 2018 per atto a Rogito del Notaio Stefano Corino, repertorio n. 113221, iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo in data 2 gennaio 2019, è stato deliberato di «approvare il progetto di fusione per incorporazione della “Società Intercomunale Impianti Acque Reflue S.r.l. – siglabile SIIAR S.r.l.” e della “Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l. – siglabile SIPI S.r.l.” nella “Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. – siglabile SISI S.r.l.”, con effetto dal 1° gennaio 2019.

Con atto rep.n. 9852/6200, stipulato e sottoscritto in data 06/03/2019 presso lo studio del Notaio Roberto Grassi-Reverdini di Torino, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della Società Intercomunale Impianti Acque Reflue S.R.L. siglabile SIIAR S.R.L. e della Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.R.L., siglabile SIPI S.R.L. nella Società Intercomunale Servizi Idrici S.R.L., siglabile SISI S.R.L.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e procede all'amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.

Dir_5	C.F. 12236141003	ASMEL Consortile s.c. a r.l.
-------	------------------	------------------------------

Anno di costituzione: 2013

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Servizi di committenza (art. 4 comma 2 lett. e)

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,049% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €. 650.621,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €. 2.745.891,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

ASMEL Consortile svolge servizi di committenza e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, co. 2 lett. e) del D.Lgs. 175/2016

Motivazione:

Gestione della Centrale Unica di Committenza

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

Dir_6	C.F. 02996810046	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 2004

Data termine della società: 31/12/2030

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,16% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €2.500.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2021: €9.635.574,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione e distribuisce una quota dell'utile ogni anno ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Dir_7	C.F. 0199990004	Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l.
-------	-----------------	---

Anno di costituzione: 1995

Data termine della società: 31/12/2060

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione del Mercato e Potenziamento dei suoi impianti e promozione agricola del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 3,89% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 83.573,00

Patrimonio netto al 31.12.2021 € 1.286.860,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Gestione del mercato e potenziamento suoi impianti e promozione agricola del territorio.

La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 26 comma 12 quinquies avendo un fatturato medio inferiore ai 500.000 euro.

MOTIVAZIONE:

In occasione della ricognizione straordinaria imposta dall'articolo 24 del Testo Unico, gli enti locali soci del Mercato Ortofrutticolo del Roero – pur confermando, con formulazioni pressoché identiche, il carattere strategico delle partecipazioni detenute nella Società (e, quindi, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del TUSPP) – hanno dovuto dare atto della sussistenza della circostanza di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 (avere sviluppato un fatturato medio, nei tre esercizi antecedenti quello di ricognizione (2013-2014-2015), non superiore a 500.000,00 €) , deliberando conseguentemente l'alienazione delle partecipazioni detenute.

Gli atti successivamente adottati dai Comuni aderenti al MOR ai sensi dell'articolo 20 hanno condotto a una sostanziale conferma della misura di razionalizzazione prescelta (l'alienazione della partecipazione), con una diffusa riserva di “ripensamento” della stessa nell'ipotesi in cui le norme della legge di Bilancio avessero consentito la conservazione della medesima, ovvero fosse tecnicamente possibile giungere alla trasformazione della società in altro soggetto giuridico legittimato allo svolgimento delle medesime attività.

Il comma 723 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto, all'articolo 24 del TUSPP, un comma 5-bis, per il quale “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche”, i commi 4 e 5 non si applicano fino al 31.12.2021 «nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione».

Nel triennio in questione (2013-2015) il MOR – in base ai dati contenuti nei piani di ricognizione prodotti dai comuni soci – presentava un risultato medio in utile per € 4.411,00.

Alla luce di tale dato, gli enti partecipanti al MOR hanno ritenuto pertanto di avvalersi della previsione di cui al c. 5 bis dell'art. 24 del TUSPP, riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della

misura di razionalizzazione atta a consentire il migliore, più efficiente e più efficace perseguimento dell'obiettivo di garantire il proseguimento dell'attività attualmente svolta dal MOR stesso (attività di gestione del mercato).

Detta modalità di gestione ha potuto proseguire fino al 31/12/2021 e, successivamente, in applicazione del comma 3bis dell'art. 16 del DDL di conversione in legge del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni bis), sino al 31/12/2022.

AZIONI INTRAPRESE

Mantenimento fino al 31.12.2022 ma come in premessa evidenziato è' in corso una modifica sociale, in adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di addivenire, con decorrenza 01/01/2023, alla trasformazione del MOR da Società consortile a responsabilità limitata denominata "Mercato Ortofrutticolo del Roero società consortile a responsabilità limitata", ad Azienda speciale consortile sotto la denominazione di "Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero", in conformità a quanto disposto Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

Il Comune di Priocca ha quindi approvato lo statuto della nuova Azienda con propria delibera n. 38 del 09/12/2022.

Si evidenzia che il nuovo Statuto della Società, approvato nell'Assemblea Consortile in data 2.11.2022, tiene conto del recesso dei Comune di Montaldo Roero e Santo Stefano Roero, con riduzione del capitale sociale e conseguente variazione delle quote percentuali dei soci rimanenti, che per il ns. Comune è quindi del 4,06% per una quota nominale di euro 3.250,84.